

Risarcimento del danno

LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI CONGIUNTI NELLE AZIONI DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

di Salvatore Ferrara

Avvocato

GIURISPRUDENZA CIVILE

La questione del riconoscimento della legittimazione ad agire per il risarcimento del danno non patrimoniale (esistenziale e/o morale), con riferimento alle c.d. vittime secondarie di un reato – ma meglio sarebbe dire di un illecito – è stata oggetto di un tormentato cammino della giurisprudenza di legittimità, avente a tema, nella maggior parte dei casi, ipotesi di uccisione o di lesioni personali subite dal congiunto (1).

L'obiezione fondamentale che numerose sentenze della Suprema Corte (2) hanno mosso alla configurabilità di un interesse giuridicamente tutelato in capo ai congiunti di un soggetto colpito da un reato trae origine da una lettura restrittiva dell'art. 1223 c.c., norma espressamente richiamata dall'art. 2056 c.c.

In particolare, secondo tale orientamento difetterebbe nel danno morale patito dai congiunti il nesso causale con il fatto.

In secondo luogo, ragioni di carattere generale indurrebbero a limi-

tare l'applicazione del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. alle sole persone offese dal reato. Tale orientamento, del tutto pacifico se si esclude una isolata pronuncia della Cassazione pena-

**Il nesso di causalità
tra fatto illecito ed evento
dannoso può anche essere
indiretto e mediato**

le dei primi anni '80 (3), è stato più volte disatteso dalla giurisprudenza di merito (4) e, con riferimento alla giurisprudenza di legittimità, per la prima volta messo in discussione con la sentenza della terza sezione civile della Cassazione n. 4186/1998 (5). In tale arresto si afferma che il nesso di causalità fra fatto illecito ed evento può essere anche indiretto e me-

diato, a condizione che il danno si presenti come un effetto normale, in base al criterio della c.d. regolarità causale. In questo senso risulterebbe insufficiente il riferimento al disposto dell'art. 1223 c.c. al fine di escludere il risarcimento del danno morale in favore dei congiunti del soggetto leso. A sostegno di tale revisione in ordine al nesso eziologico si è anche fatto riferimento al c.d. danno patrimoniale riflesso.

Né, sempre secondo tale innovativa pronuncia, costituirebbe un limite la disposizione di cui all'art. 185 c.p. in combinato disposto con l'art. 2059 c.c. atteso che «il recente ed incontrastato orientamento della giurisprudenza penale distingue tra la persona offesa dal reato (art. 90 c.p.p.) – che è titolare del bene giuridico tutelato dalla norma – ed il danneggiato civile – che è il soggetto che dal reato ha ricevuto un danno, non necessariamente coincidente con la persona offesa – al quale è riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile».

A tale nuovo orientamento hanno

(1) Sulla tutela risarcitoria dei congiunti, *cf. ex multis*, BONA, *Il danno esofamiliare. Una lunga storia di selezioni verso un approdo finale (la prova)*, in *La nuova disciplina del danno non patrimoniale*, a cura di DAL LAGO/BORDON, Milano, 2005, pagg. 329 ss., con ivi ricchi riferimenti giurisprudenziali e bibliografici; CENDON/ZIVIZ, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Milano, 2003, pagg. 221 ss.; BORDON/PALISI, *Il danno da morte*, Milano, 2002; BONA, *La violazione del rapporto familiare nel segno del danno esistenziale*, in *Danno e resp.*, 2002, pagg. 151 ss.; BONA, *Il danno non patrimoniale dei congiunti: edonistico, esistenziale, da lesione del rapporto parentale, alla serenità familiare, alla vita di relazione, biologico, psichico o morale «costituzionalizzato»?*, in *Giur. It.*, 2002, pagg. 953-67; PONZANELLI, *Danno edonistico: verso la creazione di un tertium genus o verso la valorizzazione dei rimedi esistenti?*, in *Danno e Resp.*, 2001, pagg. 99 ss.; ZIVIZ, *La tutela risarcitoria della persona*, Milano, 1999, pagg. 243 ss.

(2) Per tutte, *cf.* Cass., sentenza 20 febbraio 2000, n. 2037 in *Arch. Giur. Circolazione sin. Strad.*, 2000, pag. 847, con nota di TONINELLI.

(3) Cass. Pen., sentenza 2 novembre 1983, n. 9113, in *Cass. Pen.*, 1985, pag. 97.

(4) *Cfr.*, a titolo esemplificativo, Trib. Milano, 13 maggio 1982, in *Resp. Civ. prev.*, 1983, pag. 156; Corte App. Venezia, 7 maggio 1985 in *Mass. Gust. Civ.*, 1985, pag. 1485; Trib. Treviso, 13 marzo 1986, in *Resp. Civ. prev.*, 1987, pag. 496.

(5) Cass., Sez. III, sentenza 23 aprile 1998, n. 4186, in *Danno e responsabilità*, 1998, pag. 686.

Risarcimento del danno

aderito i successivi arresti della Terza Sezione della Suprema Corte (6).

Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite (7) in senso favorevole alla risarcibilità *iure proprio* del danno non patrimoniale patito dai congiunti del soggetto offeso.

Le Sezioni Unite hanno di fatto neutralizzato l'obiezione fondata sulla lettura dell'art. 1223 c.c. evidenziando che «la questione della causalità di fatto è regolata dagli artt. 40 e 41 c.p. e non dall'art. 1223 c.c., il quale attiene all'oggetto dell'obbligazione risarcitoria sul presupposto di un fatto dannoso completamente definito e, quindi, riguarda il problema della selezione dei danni risarcibili e non quello del nesso causale».

Su queste basi, la sentenza in parola ha ravvisato la sostanziale identità «in termini di causalità» del rapporto esistente tra il fatto del terzo ed il danno risentito dai prossimi congiunti della vittima, «sia che da tale fatto consegua la morte, sia che da esso derivi una lesione personale. In entrambi i casi esiste un rapporto da causa ad effetto che, se è diretto ed immediato nel primo caso, non può non esserlo anche nel secondo. Non vi sono eziologie diverse tra il caso della morte e quello delle semplici lesioni perché in entrambe le ipotesi esiste una vittima primaria, colpita o nel bene della vita o nel bene della salute, e una vittima ulteriore (il congiunto), anch'essa lesa in via diretta ma in un diverso interesse di natura personale» (8).

Altro pronunciamento della giuri-

sprudenza di legittimità ha aggiunto «come contributo alla chiarificazione della problematica, che appare fuorviante parlare di danno riflesso o di rimbalzo, proprio perché lo stretto congiunto, convivente e/o solidale (per la doverosa assistenza) con la vittima primaria, riceve immediatamente un danno consequenziale, di varia natura (biologico, anche se può essere di ordine psichico/morale, patrimoniale, e secondo recente dottrina e giurisprudenza, anche esistenziale) che lo

**Le S.U. della Cassazione
si sono pronunciate a favore
della risarcibilità iure proprio
del danno non patrimoniale
patito dai congiunti
dell'offeso**

legittima *iure proprio* ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo» (9) riconoscendo che la lesione del rapporto familiare può costituire fonte di danno esistenziale.

In questo senso, autorevole dottrina ha sostenuto che «l'ingiustizia dei danni risarcibili in capo ai famigliari non va ricercata nella lesione della vittima primaria, bensì nella violazione del rapporto parentale e cioè nell'alterazione negativa dell'esistenza e, più in generale, della sfera non patrimoniale della vittima secondaria, al-

terazione che il congiunto subisce contestualmente all'evento dannoso che ha colpito il suo familiare» (10).

L'obiter dictum della Cassazione. Fatta tale debita premessa con riferimento alla ormai riconosciuta legittimazione attiva dei congiunti nei giudizi per il risarcimento del danno morale conseguente alla lesione della salute del familiare, si pone la questione se il ragionamento sviluppato dalla Suprema Corte debba rimanere confinato a tale ristretto ambito ovvero se esso sia destinato a porre le basi di azioni di risarcimento del danno proposte dai congiunti di un soggetto leso in un bene diverso dalla salute.

Una interessante statuizione del Tribunale di Agrigento del 2001 (11) ha fornito al quesito una risposta favorevole. Nella fattispecie, era stato riconosciuto il danno esistenziale ai parenti della vittima di un atto di violenza sessuale, che aveva cagionato una compromissione della vita quotidiana sotto il profilo endofamiliare. A tal proposito il Tribunale di Agrigento ha sottolineato che «il cosiddetto danneggiato risarcibile ai sensi degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato *stricto sensu* inteso. La legittimazione ad agire, quale necessario presupposto della costituzione di parte civile, va riconosciuta anche ai prossimi congiunti di una persona gravemente offesa da un reato, che possono subire danni diretti ed immediati dall'evento lesivo qualificabili in termini di perdita di

(6) Tra le altre, vedi Cass., sentenza 19 maggio 1999, n. 4852 in *Foro It.*, 1999, c. 2874.

(7) Cfr. Cass., s.u., sentenza 1° luglio 2002, n. 9556 in *Guida al diritto*, 2002, n. 29, pag. 46, con nota di MARTINI; in *Foro It.*, 2002, c. 3060, con nota di CALMIERI.

(8) Prima delle Sezioni Unite, in termini analoghi si era espressa la giurisprudenza di merito, tra cui Trib. Milano, 18 giugno 1990, in *Resp. Civ. prev.*, 1991, pag. 886.

(9) Così Cass., sentenza 2 febbraio 2001, n. 1516, in *Guida al diritto*, 2001, n. 9, pag. 40.

(10) In questi termini BONA, *Il danno esofamiliare... cit.*, pag. 369.

(11) Trib. Agrigento, 4 giugno 2001, in *Danno e resp.*, 2002, pag. 58.

Risarcimento del danno

qualità personali o di "danno esistenziale", da intendersi come qualsiasi danno che l'individuo subisce alle attività realizzatrici della propria persona. La categoria del danno esistenziale risolve il problema della gestione dei danni riflessi dei familiari della vittima. Il danno esistenziale è la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali ovvero ogni interesse afferente alla persona, leso da un atto ingiusto, che appare meritevole di risarcimento. Consiste nella alterazione della quotidianità della vittima dell'illecito, ed è un danno diretto ed immediato, causalmente riferibile, sul piano giuridico, allo stesso illecito di cui è stata vittima una diversa persona. Tale particolare categoria di danno è risarcibile – se di natura extracontrattuale – ex art. 2043 c.c. e si pone come terza rispetto a quella del danno patrimoniale e del danno morale (pur condividendo con quest'ultima la caratteristica della non patrimonialità)».

Una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme in senso favorevole alla legittimazione dei congiunti. A questo punto ci si chiede ulteriormente se possa essere riconosciuta legittimazione attiva, nelle azioni di risarcimento del danno, ai congiunti di un soggetto diffamato (12). La citata sentenza delle Sezioni Unite sembra dare una risposta positiva all'interrogativo laddove, seb-

bene a livello di *obiter dictum*, afferma che con le predette argomentazioni «si sono poste le basi perché possa discutersi della liquidazione di danni morali ai terzi anche in ipotesi diverse da quella delle lesioni personali, quali, ad esempio, l'ingiuria o la diffamazione» (13).

La risposta affermativa, profilata dalle Sezioni Unite sembra invece, a determinate condizioni, quella preferibile. In primo luogo in favore di tale soluzione milita una interpretazione sistematica delle norme. Il riconoscimento del

Il danno esistenziale, ovvero la lesione di qualunque interesse giuridicamente rilevante per la persona, consente di risarcire i danni riflessi dei familiari della vittima

legame, a livello di legittimazione attiva, tra il soggetto titolare di un bene immateriale anche non avente valore patrimoniale ed i prossimi congiunti emerge, infatti, in alcune fattispecie espressamente previste dal legislatore. Si pensi alla tutela del nome accordata, «per ragioni familiari» dall'art. 8 c.c. anche a persona diversa da quella di cui si fa un indebito uso del nome, o all'art. 10 c.c., il quale espressamente prevede che ove l'immagine di una

persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia esposta o pubblicata fuori dei casi consentiti, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento del danno.

Vi sono poi alcune ipotesi in cui il predetto legame tra il soggetto titolare di un bene immateriale (ritratto, memorie familiari, reputazione) ed i congiunti si perpetua oltre la morte del soggetto medesimo (cfr. artt. 96, comma 2, 93, comma 2, legge n. 633/1941; art. 597, comma 3, c.p.). Alla luce di una interpretazione sistematica degli artt. 2043 e/o 2059 c.c. appare allora di tutta evidenza che l'interesse dei congiunti alla sfera morale del proprio familiare sia riconosciuto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Tale conclusione si rafforza se, coerentemente con le ultime pronunce della S.C. e della Consulta, elaborate peraltro nell'ambito di rapporti aventi come perno la famiglia (14), degli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c. si dà una lettura costituzionalmente orientata. Ed infatti, appare difficile poter dubitare della dignità di rango costituzionale dell'interesse a non veder violato il bene della reputazione dei soggetti componenti il nucleo familiare.

E ciò sulla base tanto dell'art. 2 quanto dell'art. 29 della Carta fondamentale.

(12) Sulla diffamazione a mezzo stampa *ex plurimis*, cfr. MACRINI, *Il riconoscimento del danno non patrimoniale ed esistenziale alle persone giuridiche per diffamazione a mezzo stampa*, in questa rivista, 2003, n. 1, pagg. 9 ss; VERRI/CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, Milano, 2003; RAZZANTE, *Manuale del diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2002; POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1998; ZENO/ZENCOVICH/CLEMENTE/LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, Padova 1995; RICCIUTO/ZENO/ZENCOVICH, *Il danno da mass media*, Padova, 1990; PERON, *Danno da diffamazione: articolista, direttore ed editore, accomunati da uno stesso destino*, in *www.dg.mi.it*.

(13) Cass., s.u., sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, cit.

(14) Nel senso di una lettura costituzionalmente orientata della clausola generale di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., si è espressa Cass., sentenza 7 giugno 2000, n. 7713, in *Guida al diritto*, 2000, n. 23, pag. 42 mentre per una lettura dell'art. 2059 c.c. in relazione a norme costituzionali si è espressa Corte cost., sentenza 11 luglio 2003, n. 233, in

Risarcimento del danno

La prima disposizione accorda la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Orbene, non può revocarsi in dubbio che la prima formazione sociale all'interno della quale nasce e si sviluppa la personalità di un individuo sia proprio la famiglia, i cui diritti sono riconosciuti dallo Stato (art. 29 Cost).

Proprio su questo aspetto, già nel 1986 la Cassazione (15) sottolineò che la famiglia è riconosciuta dal primo comma dell'art. 29 Cost. come «società naturale fondata sul matrimonio» e che essa configura pertanto una «formazione sociale», «nella quale, a norma dell'art. 2 Cost., si esplica, nell'aspetto della vita familiare, la personalità di ciascuno dei coniugi, estrinsecandosi in «diritti inviolabili», costituzionalmente riconosciuti e garantiti non soltanto nei rapporti fra i coniugi, ma anche a fronte di terzi».

Sulla base di tali premesse la Suprema Corte dedusse un generale obbligo da parte dei terzi di «rispettare la «formazione sociale» familiare» e di «non pregiudicare, con loro atti lesivi, i «diritti inviolabili» di ciascun coniuge» consegnando dunque «alla comunità degli interpreti un modello logico-giuridico di ampio respiro, che permetteva una tutela piena dei congiunti

contro i fatti illeciti di terzi lesivi dei valori della famiglia, a prescindere che si trattasse di lesioni mortali o lesioni personali del congiunto» (16).

La soluzione positiva proposta appare peraltro più rispondente al comune sentire.

Chi non si rende conto delle conseguenze in termini di turbamento della serenità familiare o della stessa vita di relazione dei singoli componenti il nucleo allorché un congiunto sia profondamente offeso nell'onore o nella reputazione?

La diffamazione travolge anche gli stretti congiunti dell'offeso, i quali dovrebbero essere legittimati all'istanza di risarcimento del danno

È intuitivo che l'aggressione mediatica, quando travolge un soggetto, coinvolge anche i congiunti. È prevedibile immaginare, ad esempio, che successivamente alla pubblicazione di un articolo di stampa gravemente diffamatorio nei confronti di uno stretto congiunto, la coppia sia portata a limitare le proprie relazioni sociali, ovvero che i figli patiscano un

considerabile disagio di fronte ai compagni di scuola o all'interno della cerchia dei propri conoscenti.

Ma allora ci si può domandare se il riconoscimento indiscriminato della risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente a diffamazione a soggetti diversi dalla persona offesa non possa prestare il fianco a richieste alluvionali a carico del danneggiante, al di fuori di ogni ragionevole prevedibilità.

A tale scopo occorre, in primo luogo, selezionare la categoria degli interessati limitando la legittimazione ai componenti della famiglia nucleare. In questo caso l'offesa, attingendo un bene di rango costituzionale, ben può costituire un danno-evento, da considerarsi *in re ipsa* (17).

In secondo luogo, al fine di evitare la proliferazione di richieste aventi ad oggetto ipotesi c.d. bagatellari di danno esistenziale (18), analogamente a quanto avviene in materia di lesioni personali, dovrebbero essere prese in considerazione le ipotesi più gravi di diffamazione, quelle cioè aventi ad oggetto l'attribuzione di qualità o di fatti particolarmente infamanti, di per sé idonee a compromettere a serenità e la vita di relazione dell'intero nucleo familiare, gettando sul diffamato e, di riflesso, sui singoli componenti dell'intero nucleo, un generale alone di sospetto. ■

Giur. It., 2004, con nota di BONA, *L'ottava vita» dell'art. 2059 c.c. (ma è tempo d'addio per le vecchie regole!)*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, pag. 1036, con nota di ZIVIZ, *Il nuovo volto dell'art. 2059 c.c.*, in *Danno e responsabilità*, 2003, pag. 939, con note di BONA, *Il danno esistenziale bussa alla porta e la Corte costituzionale apre (verso il «nuovo» art. 2059 c.c.)*, PONZANELLI, *La Corte costituzionale si allinea con la Corte di Cassazione*, PROCIDA/MIRABELLI/DI LAURO, *Il sistema di responsabilità civile dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 233/2003*, TROIANO, *L'irresistibile ascesa del danno non patrimoniale*; in *Foro It.*, 2003, I, c. 2201, con nota di NAVARRETTA, *La Corte costituzionale e il danno alla persona in fieri, nonché Cass., sentenza 31 maggio 2003*, in *Guida al diritto*, 2003, 25 pag. 49.

(15) Cass., sentenza 11 novembre 1986, n. 6607, in *Foro It.*, 1987, I, c. 833, con nota di PRINCIGALLI, in *Giur. It.*, 1987, I, 1, pag. 2043; con nota di PATTI, in *Giust. Civ.*, 1987, I, pag. 573; con nota di ALPA, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, I, pag. 351, con nota di FERRANDO.

(16) Così BONA, in *Il danno esofamiliare ... cit.*, pag. 337.

(17) Sul concetto di danno-evento in relazione alla lesione di beni di rango costituzionale, *cf.* Cass., sentenza 10 maggio 2001, n. 6507, in *Guida al diritto*, n. 21, pag. 32.

(18) Sul punto, *cf.* DE MARZIO, in questa rivista, 2004, n. 6, pag. 5.